



r_emi.ro.Giunta - Prot. 11/01/2024.0022599.1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.10.2023
C(2023) 6990 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.10.2023

**che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini
del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.10.2023

che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2022 la Commissione, a norma dell'articolo 118, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2021/2115, ha adottato la decisione di esecuzione C(2022)8645² che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (2) L'11 agosto 2023 l'Italia ha presentato alla Commissione una prima domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027, a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. L'Italia ha rivisto la sua domanda di modifica e ha presentato una versione riveduta del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia il 29 settembre 2023.
- (3) Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione ha valutato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e non ha formulato osservazioni.
- (4) L'Italia ha debitamente motivato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE)

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

² DECISIONE DI ESECUZIONE C(2022)8645 DELLA COMMISSIONE, del 2.12.2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2021/2115 e ha presentato tutte le informazioni necessarie a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione³.

- (5) L'Italia ha fissato la data di decorrenza degli effetti della modifica del regime ecologico 1 al giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica e, per tutte le altre modifiche relative al FEAGA, ha fissato la data di decorrenza degli effetti al 1° gennaio 2024. Le date proposte sono state determinate a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (6) La Commissione ha concluso che le proposte di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370.
- (7) È pertanto opportuno approvare le modifiche del piano strategico della PAC richieste dall'Italia e le date di decorrenza degli effetti delle modifiche relative al FEAGA.
- (8) Il 15 marzo 2023 e il 14 aprile 2023 l'Italia ha notificato alla Commissione modifiche di elementi del suo piano strategico della PAC concernenti lo sviluppo rurale, come previsto all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115. La richiesta di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia include tali modifiche. A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del citato regolamento, le spese che diventano ammissibili a seguito di tali notifiche lo sono a decorrere dalla data delle stesse.
- (9) La presente decisione non riguarda le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni istituiti dall'Italia, né le informazioni incluse negli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia. Allo stesso modo non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che, nel rispetto delle pertinenti procedure in materia di aiuti di Stato, non sono stati approvati dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 presentato dall'Italia nella sua versione definitiva il 29 settembre 2023.

Articolo 2

La tabella riassuntiva delle dotazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni adeguate, stabilite nel piano strategico della PAC, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato I della presente decisione.

Il totale della partecipazione del FEASR per ciascun tipo di intervento FEASR, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato II della presente decisione.

³ Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 25).

I massimali finanziari calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 93, paragrafo 3, all'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, sono specificati nell'allegato III della presente decisione.

La tabella dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

Sono approvate le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA proposte dall'Italia, fissate rispettivamente al giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del regime ecologico 1 e, per tutte le altre modifiche relative al FEAGA, al 1° gennaio 2024.

Articolo 4

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEAGA lo è per un contributo del FEAGA a decorrere dalle date di decorrenza degli effetti di tali modifiche di cui all'articolo 3.

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEASR lo è per un contributo del FEASR a decorrere dall'11 agosto 2023.

La spesa che diventa ammissibile a seguito delle modifiche notificate, a norma dell'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, il 15 marzo 2023 e il 14 aprile 2023, lo è per un contributo del FEASR a decorrere da tali date.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23.10.2023

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

